

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2003, n. 16

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Modifiche in materia di mobilità

Art. 1

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)"

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, le parole "*impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto*" sono sostituite dalle parole: "*impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto*".

Art. 2

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

1. Al comma 1bis dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte alla fine le parole: "*Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (ATI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.*".

Art. 3

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della

legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserita la seguente lettera abis):

"a bis) le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento;".

Art. 4

Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole "*di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 1,*" sono soppresse.

Art. 5

Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale

1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109".

CAPO II

Modifiche in materia di viabilità e trasporti

Art. 6

Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Il comma 4 dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dai seguenti:

"4. L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

- a) *dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;*
- b) *dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in*

tutti gli altri casi.

4 bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.

4 ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:

"Articolo 9 - Interventi sulla mobilità comunale.

1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate, al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui assegnare priorità ed, entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.

4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena

di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.

6. La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.”.

2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 previgente all'entrata in vigore della presente legge, è fissato in centottanta giorni.

3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 così come modificato dal comma 1 della presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 3738 "legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 - legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, articolo 16. Assegnazione contributi per l'anno 2002 e assegnazione interventi per l'anno 2003" (BUR 28 gennaio 2003, n. 9).

Art. 8

Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n.15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi", i cui progetti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e i relativi lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, a favore dell'ente che realizza l'opera sulla base di uno specifico progetto che indichi, anche, le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate; tale progetto è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per realizzare

l'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

CAPO III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

Art. 9

Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende territoriali per l'edilizia residenziale e comuni, è fissato in euro 52.000,00.

Art. 10

Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. I piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica", concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002.

CAPO IV

Modifiche in materia di urbanistica

Art. 11

Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" "

1. Per "zone produttive (Z.T.O D)" di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 devono intendersi le zone territoriali omogenee di tipo D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che abbiano destinazione industriale, artigianale e commerciale.

2. Per "attività produttive" di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, devono intendersi le attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale.

Art. 12

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" "

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole "31 luglio 2003" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2003".

2. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole "relativi a" sono sostituite dalle parole "relative alle aree e ai".

3. Alla fine del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è aggiunta la seguente frase: "Sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il 27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo articolo 5."

4. All'alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le parole "le istanze presentate e".

5. La lettera b), del comma 8, dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è così sostituita:

"b) l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del due per cento del fondo rustico;"

CAPO V*Disposizioni in materia di edilizia***Art. 13****Disciplina transitoria dell'attività edilizia**

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

CAPO VI*Norma finale***Art. 14****Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 agosto 2003

Galan

INDICE**CAPO I -** *Modifiche in materia di mobilità*

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizza-

zione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

Art. 5 - Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale

CAPO II - *Modifiche in materia di viabilità e trasporti*

Art. 6 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni e disposizioni transitorie

Art. 8 - Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

CAPO III - *Disposizioni in materia di edilizia residenziale*

Art. 9 - Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione

Art. 10 - Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica

CAPO IV - *Modifiche in materia di urbanistica*

Art. 11 - Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" "

Art. 12 - Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" "

CAPO V - *Disposizioni in materia di edilizia*

Art. 13 - Disciplina transitoria dell'attività edilizia

CAPO VI - *Norma finale*

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 agosto 2003, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 dicembre 2002, n. 37/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 gennaio 2003, dove ha acquisito il n. 336 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 2° in data 23 gennaio 2003;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 aprile 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2003, n. 7521.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".

Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità ed urbanistica" contiene, dunque, disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale per i suddetti

settori ed è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

Le disposizioni contenute nel progetto di legge nel testo licenziato dalla Seconda Commissione consiliare apportano, nelle materie della mobilità, della viabilità e dell'urbanistica modifiche alle seguenti disposizioni:

- articolo 25 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996) in materia di impianti di risalita;

- articolo 94 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in ordine alle competizioni sportive su strada;

- articolo 46 legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" relativamente alla soppressione di un riferimento legislativo ad una legge regionale abrogata;

- articolo 9 legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"; in particolare sono state previste nuove procedure per il finanziamento da parte della Regione degli interventi sulla mobilità comunale;

- legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia di urbanistica"", con riferimento alla quale è stata inserita una norma di interpretazione autentica specificando le zone produttive cui la legge intende riferirsi, alcune disposizioni in materia di sportello unico e di edificazione di annessi rustici, nonché la proroga al 31 ottobre 2003 del termine entro cui la nuova legge regionale urbanistica deve essere adottata.

Infine, il disegno di legge prevede alcune disposizioni transitorie in ordine:

- agli interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale; si prevede, in particolare, che qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna (COVNI) possa provvedere, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, all'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di urgenza e di somma urgenza;

- alle procedure derogatorie per l'erogazione di contributi relativi ad interventi sulla mobilità comunale di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 per gli anni 2002 e 2003.

Sul disegno di legge la Seconda Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 6/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Istituzione di un fondo di rotazione per il settore del trasporto impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto.

La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 1996 la somma di lire 3.000 milioni alla Società Veneto Sviluppo spa per la costituzione di un fondo di rotazione a favore del settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto, finalizzato alla realizzazione di investimenti da utilizzarsi secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo n. 45800).”.

Nota all'articolo 2

- Il testo del comma 1bis dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“1 bis. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. *Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (ATI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.*”.

Nota all'articolo 3

- Il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“2. In attuazione di quanto previsto al comma 1:

a) per quanto riguarda la scelta del gestore dei servizi si applica la vigente normativa nazionale e comunitaria e per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, si applica il criterio di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

a bis) *le riunioni di impresa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento;*

b) per la scelta dei soci privati di maggioranza o di minoranza delle società miste si applica, in ogni caso, il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal DPR 16 settembre 1996, n. 533;

c) i bandi relativi alle procedure concorsuali attribuiscono titolo

preferenziale a quanti sono in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 46 - Adeguamento del fondo di buonuscita.

1. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977 per il personale dipendente dagli affidatari dei servizi di linea, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto presso il Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico degli affidatari una somma pari a sei mensilità, calcolate in relazione alla qualifica e alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.

2. Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1980 per il personale dipendente da aziende esercenti autoservizi sostitutivi di filoferrotramvie. A tal fine è a carico delle aziende, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni di esercizio a suo tempo concesse dalla Regione in conformità alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

3. All'erogazione delle somme accantonate, si provvede con decreto del Dirigente della struttura regionale competente, entro sei mesi dalla conferma della data di avvenuto collocamento a riposo del dipendente interessato.”.

Nota all'articolo 5

- La legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 reca disposizioni in materia di “Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.”.

- Il testo degli artt. 146 e 147 del DPR n. 554/1999 è il seguente:

“146. Lavori d'urgenza.

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

147. Provvedimenti in casi di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica

incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 94 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 94 - Funzioni amministrative degli enti locali.

1. Sulla rete viaria di cui all'articolo 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

2 bis. Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 non vi sia accordo tra provincia e comune, provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e integrazioni.

4. *L'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:*

a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;

b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.

4 bis. *Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.*

4 ter. *L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.*

4 quater. La Giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2002 è il seguente: “Art. 9 - Materiali di cava per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.

1. Per la realizzazione degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale, sulle autostrade statali nonché per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito.

2. Il progetto delle opere da realizzare comprende anche quello relativo alle cave di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il provvedimento finale di cui all'articolo 13, comma 8, costituisce anche autorizzazione all'attività di cava ed indica le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera da realizzare e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

3. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

4. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 179/1992 è il seguente:

“ 8. Abitazioni in locazione o assegnate in godimento.

1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge, possono essere concessi per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie a proprietà indivisa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché a enti, privati e società, per la realizzazione e l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.

3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario re-

lativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge.

4. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, è risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.

6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purché la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.

7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore è comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unità immobiliari con prelazione a favore dei conduttori.

9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale in misura fissa.

10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo.”.

- Il testo dell'art. 9 del decreto legge n. 398/1993 convertito con modificazioni nella legge n. 493/1993, è il seguente:

“9. Nuovi contributi in materia edilizia.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti .

2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione

dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560/1993 è il seguente:

“4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 35/2002 è il seguente:

“2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.

5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 35/2002, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 ”Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e disposizioni transitorie in materia urbanistica”.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2002,

n. 10, "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" ", le parole "31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2003".

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.

4. Al fine di consentire un'equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte comunali sugli immobili *relative alle aree e ai fabbricati* situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla suddetta imposta comunale.

5. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è altresì consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro varianti finalizzati all'ampliamento di attività produttive, situate in zona impropria che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche alle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni. *Sono fatti salvi i procedimenti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 per i quali, entro il 27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo articolo 5.*

7. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, non è consentita l'adozione di piani di area.

8. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni e fatti salvi *le istanze presentate e i procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*, operano i seguenti limiti:

a) l'edificazione di case di abitazione ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole", è consentita agli imprenditori agricoli a titolo principale che conducono l'azienda, in forma singola o associata, nonché ai loro familiari fino al primo grado, purché esercitanti l'attività agricola nella medesima azienda;

b) *l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'articolo 6, comma*

1, della legge 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del due per cento del fondo rustico;

c) gli indici di densità edilizia di cui alla lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, si applicano anche alle colture di cui alle lettere f) e g) del medesimo articolo 3."

4. Strutture di riferimento

- Direzione mobilità (artt. dall'1 al 5)
- Direzione infrastrutture di trasporto (artt. dal 6 all'8)
- Direzione edilizia abitativa (artt. 9 e 10)
- Direzione urbanistica (artt. dall'11 al 13)